SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1231-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1978 (V. Stampato n. 1718)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1978

Approvazione ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, adottato a Washington l'8 aprile 1975

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1978

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene proposto all'approvazione della nostra Assemblea prevede un emendamento del paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione internazionale, dell'8 febbraio 1949, per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale. Il Protocollo che ha per oggetto l'emendamento è stato adottato a Washington l'8 aprile 1975.

Come è noto la Convenzione internazionale ebbe a istituire una apposita Commissione intesa a regolare l'esercizio della pesca in quella vasta regione marittima per assicurare la conservazione della fauna ittica e per permettere un normale ed ordinato svolgimento delle campagne di pesca.

Le spese necessarie per il funzionamento di detta Commissione, secondo il primitivo testo della Convenzione venivano ripartite nel modo seguente: dall'ammontare annuale complessivo veniva dedotta la somma di 500 dollari USA tante volte quanti erano gli Stati convenzionali; la parte rimanente veniva ripartita fra gli Stati partecipanti con quote eguali, in ragione delle partecipazioni di ciascun Stato ai singoli comitati operativi; la parte dovuta da ogni Stato contraente risultava quindi di 500 dollari USA più un numero di quote eguale al numero dei comitati ai quali ciascuno Stato partecipava.

Al lume delle successive esperienze si dovette constatare che il metodo adottato risultava insufficiente nell'ammontare e sperequato per la univoca impostazione dell'impegno finanziario di ciascun Paese. Fu pertanto escogitato un differente criterio di ripartizione: è quello che appunto sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo XI. In base a tale sistema la Commissione, una volta calcolato il bilancio amministrativo annuale necessario al funzionamento dell'organizzazione effettuerà il riparto fra i vari Paesi nel modo seguente:

- a) il 15 per cento dell'ammontare verrà diviso in parti uguali fra i Paesi contraenti;
- b) l'85 per cento sarà diviso per un numero di quote, uguali, pari al numero totale delle partecipazioni di ciascun Paese nei ricordati comitati.

Ciascun Governo, e quindi anche il Governo italiano, sarà tenuto pertanto al versamento della quota fissa (frazione del 15 per cento delle spese totali) e di una quota corrispondente alla sua partecipazione ai comitati.

Tale disciplina appare evidentemente più equilibrata e meglio rispondente alle esigenze di gestione della Commissione dell'ICNAF.

La Commissione affari esteri del Senato ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

Pecoraro, relatore

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, adottato a Washington l'8 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo II del Protocollo stesso.